

ORARI DI LAVORO TRA DIRITTO E CONVENIENZA

Quello che abbiamo annunciato mesi fa, nel silenzio generale, ora è su ogni testata giornalistica: i dipendenti della Giustizia se posso fuggono perché pagati meno dei colleghi di altre amministrazioni ma non solo per questo. Vogliamo ora affrontare il problema della scelta dell'orario di lavoro per i colleghi neoassunti e non solo, o meglio la "non scelta" perché in alcuni Uffici – tra moduli prestampati in cui la casella delle 7.12 è stata cancellata e indicazioni perentorie ("quell'orario non potete sceglierlo perché abbiamo già superato la quota!") – per la maggior parte dei nuovi assunti la scelta è stata a dir poco obbligata. L'orario di lavoro è un fattore importante nell'organizzazione della vita privata, specialmente se ci sono famiglie e figli da accudire. Perché nella Giustizia accade questo, mentre nelle altre Amministrazioni l'orario di lavoro con cinque rientri pomeridiani pare un dato acquisito e anzi incoraggiato in quanto riconosciuto come più produttivo?

Le risposte sono varie e vanno dalla comprensibile necessità di assicurare il servizio nelle cancellerie penali anche nelle ore pomeridiane alla volontà di ridurre l'uso dei buoni pasto fino a misteriosi rilievi ispettivi sullo sforamento di fantomatiche quote. Ma cosa prevedono i contratti sull'orario di lavoro?

L'art. 17 del CCNL vigente prevede che:

- l'orario ordinario è di 36 ore,
- il ricorso al lavoro straordinario deve essere limitato (ed anche pagato!),
- l'orario può essere articolato in diverse tipologie per raggiungere il miglior risultato possibile,
- dopo le 6 ore scatta obbligatoriamente il recupero psico-fisico.

L'art. 14 dell'ormai vetusto (ma ancora vigente) CCNI Giustizia aggiunge qualche tassello:

- va favorita "l'attuazione di <u>tutte le tipologie di (orario di) lavoro</u> in modo da ridurre il ricorso al lavoro straordinario";
- l'orario di lavoro su 5 giorni può svolgersi "anche nelle ore pomeridiane a partire dalle h.13.45" (garantendo al dipendente "una indennità sulla base di € 10,00 giornaliere").

Dunque, nessun contratto parla di "riduzione dei buoni pasto" o di "quote" relative all'orario che sono, eventualmente, obiettivi "interni" che, però, contrastano gravemente con i contratti firmati e che sono da considerarsi, pertanto, inaccettabili. È un dato di fatto corroborato dalla ormai celebre risposta dell'allora Direttore Generale al quesito della Procura Generale di Catanzaro sull'ampliamento della platea di fruitori dell'orario con 5 rientri fornita dal Ministero stesso nel luglio del 2022.

L'unica limitazione accettabile sarebbe, invece, quella di assicurare l'operatività delle Cancellerie chesoprattutto nel settore penale- lavorano a pieno ritmo anche fino a tarda sera. Ma volendo la soluzione c'è e consiste nell'utilizzo del lavoro pomeridiano, previsto dall'art. 14 comma 3 del CCNI (su base volontaria e remunerato). La nostra domanda è: perché ai dirigenti del Ministero della Giustizia sembra mancare il coraggio necessario per applicare integralmente gli istituti del CCNL vigenti ma preferiscono imporre diktat arbitrari invocando circolari e verbali ispettivi?

Confintesa FP mette la legalità al primo posto quindi anche la piena applicazione dei Contratti.

Segnalaci eventuali problemi a giustizia@confintesafp.it



Pos 116/DB/1

Alla Procura Generale della Repubblica di

CATANZARO

Oggetto: Orario europeo. Ampliamento della platea dei fruitori. Risposta a quesito.

Con nota prot. n. 5191 del 7 giugno 2022, codesta Procura Generale, ha trasmesso specifico quesito in relazione alla possibilità di ampliamento della platea di lavoratori amministrativi, che possono accedere alla distribuzione oraria articolata su 5 giorni settimanali, per 7 ore e 12 minuti, conosciuta come "orario europeo".

In proposito giova premettere, che la tematica relativa all'orario di lavoro è regolamentata all'art. 17 del CCNL funzioni centrali 2016 – 2018, dove, al comma 1, si specifica che "l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità ...".

Sarà compito del dirigente amministrativo, o in sua assenza, del Capo dell'Ufficio, valutare quale sia l'articolazione oraria più efficiente per il personale, tra quelle definite al comma 4 del summenzionato articolo. Questo al fine di rispondere alle esigenze dell'utenza, e garantire allo stesso tempo, il corretto svolgimento dei servizi.

Tanto premesso, nel rispetto della vigente normativa in materia, questa Direzione Generale non ritiene ci siano, in linea di principio, motivi ostativi ad un ampliamento del numero di dipendenti che vedano articolata la propria prestazione lavorativa nelle modalità richieste.

> Il Direttore Generale Alessandro Leopizzi



¹ Art. 17 comma 7 - Qualora l'orario giornaliero ecceda il limite delle sei ore, deve essere previsto un intervallo per pausa, non inferiore a trenta minuti, ai sensi dell'art. 23 CCNL funzioni centrali 2016 – 2018;